

Circolare n. 1: Nuove regole antincendio per edifici abitativi sopra i 12 metri

Il giorno 5.02.2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto D.M. 25.01.2019 di regola tecnica integrativa al D.M. 16 maggio 1987 n. 246 (attuativo dal 4.5.2019), che aggiorna le norme antincendio per gli edifici destinati a civile abitazione aventi un'altezza antincendi superiore ai 12 metri.

In particolare reca modifiche alle misure gestionali e di esercizio commisurate al livello di rischio ipotizzabile, limitando a 4 (la precedente versione ne indicava 5) i livelli di prestazione antincendio (L.P.), variabili in base all'altezza antincendi dell'edificio:

- **L.P.0** per gli edifici di altezza antincendi **da 12 metri a 24 metri**;
- **L.P.1** per gli edifici di altezza antincendi **da 24 metri a 54 metri**;
- **L.P.2** per gli edifici di altezza antincendi **da oltre 54 metri fino a 80 metri**;
- **L.P.3** per gli edifici di altezza antincendi **oltre 80 metri**.

Per altezza antincendi di un edificio civile si intende l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile (escluse quelle dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso.

La norma detta, per ciascuna delle quattro categorie, i ruoli e le funzioni sia del responsabile dell'attività antincendio che degli occupanti in caso di emergenza. Solo per gli edifici dai 12 ai 24 metri, il decreto detta le misure da attuare in caso di incendio; in sostanza gli occupanti dovranno essere indottrinati sui comportamenti da seguire:

9-bis.3.1 - L.P.0 (12 m ≤ h < 24 m)	
	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> – identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata) – fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio; – espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio; – mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo; – non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;</p>
Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)	<p>Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; – azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; – istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti; – divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;
<p>Nota 0: In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.</p>	

Per le altre tre categorie, invece, la nuova versione della norma indica le misure antincendio preventive e la pianificazione dell'emergenza; inoltre, **per le categorie L.P.1 e L.P.3 si parla di G.S.A. (Gestione della Sicurezza Antincendio)** che specifica le misure di tipo organizzativo-gestionale da rispettare affinché l'attività antincendio si svolga nella massima sicurezza.

In particolare, gli occupanti di tutti gli immobili compresi fra i 24 mt. e oltre gli 80 mt., dovranno rispettare le disposizioni riportate dal G.S.A. in caso di situazione ordinaria e cioè:

- osservare le misure antincendio preventive predisposte dal Responsabile dell'attività antincendio;
- mantenere fruibili le vie di esodo e in efficienza le misure di protezione attiva e passiva;
- mentre per le situazioni di emergenza, le regole le detta la pianificazione di emergenza;
- attuare le procedure di allarme e comunicazioni;
- provvedere all'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza.

Un'ulteriore indicazione è riportata per la **categoria L.P.3** per la quale si prevede anche la presenza di un **Centro Gestionale per l'Emergenza**, cioè un locale per il coordinamento delle operazioni.

Rimane sempre fermo l'obbligo a oggi vigente, per i nuovi edifici e per quelli esistenti di altezza superiore a 24 metri, di produrre la Scia antincendio presso il Comando dei vigili del fuoco, in base agli articoli 3 e 4 del Dpr 151/2011.